

Analisi • Consulenza • Contabilità • Paghe

## Notizia Breve 005/2024

### - Consulenti in studio

Bucci dott. Alberto  
Delvai dott.ssa Barbara  
Bosin rag. Loredana

### - Personale di studio

Deflorian rag. Alma  
Defrancesco rag. Katia  
Grosso rag. Saveria  
Vanzetta rag. Elisabetta  
Bucci Tiberio  
Cestari Claudia  
Vanzo rag. Marianna  
Trettel rag. Tania  
Felicetti rag. Astrid  
Zorzi rag. Erik  
Meraldi Fulvia  
Odorizzi Meraldi Elettra

Predazzo 5 marzo 2024

## Oggetto: Imposta provinciale di soggiorno - comunicazione entro il 16/03/2024

La **Provincia Autonoma di Trento** ha istituito **l'imposta provinciale di soggiorno** a decorrere dal 1 novembre 2015 e l'ha ulteriormente disciplinata con la Legge Provinciale del 12/08/2020 in vigore **dal 01 gennaio 2021**

### CHI DEVE PAGARE

L'imposta di soggiorno è a carico di coloro che alloggiano fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi in:

- strutture alberghiere (alberghi, garnì, residence, villaggi..)
- extra-alberghiere (affittacamere, B&B, case e appartamenti per vacanze, ostelli, case per ferie..)
- alloggi per uso turistico
- ricettive all'aperto (campeggi)
- agriturismi
- rifugi escursionistici

### CHI NON DEVE PAGARE:

Sono esentati dal pagamento dell'imposta provinciale di soggiorno:

- i familiari di pazienti ricoverati nelle strutture sanitarie e ospedaliere;
- le forze dell'ordine e di protezione civile nell'esercizio delle loro funzioni;
- i minori fino al compimento del 14° anno di età;
- i soggetti che effettuano terapie presso strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate, convenzionate con il servizio sanitario nazionale, ubicate in provincia di Trento;
- gli accompagnatori di pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate, convenzionate con il servizio sanitario nazionale, ubicate in provincia di Trento, nel limite di un accompagnatore per paziente;

Analisi • Consulenza • Contabilità • Paghe

- i soggetti aventi diritto ai sensi dell'art. 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei Paesi di provenienza per i cittadini stranieri e il loro accompagnatore;
- i richiedenti protezione internazionale, i minori stranieri non accompagnati e le vittime di tratta temporaneamente accolte presso le strutture ricettive;
- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza

Affinché l'esenzione possa essere applicata i soggetti sopra indicati, fatta eccezione per i minori di anni 14, devono compilare l'apposito modulo reso disponibile dal gestore e disponibile nel sito web di Trentino Riscossioni S.p.A. all'indirizzo <http://www.trentinoriscossionispa.it> nella sezione dedicata all'imposta di soggiorno

### TARIFFE

La misura dell'imposta è stabilita dalla normativa nella misura minima di un euro e massima di tre euro a persona per ciascun pernottamento a seconda della tipologia della struttura ricettiva

### ADEMPIMENTI DEL GESTORE

L'imposta provinciale di soggiorno è dovuta alla Provincia Autonoma di Trento ed è incassata dai gestori delle strutture ricettive che sono responsabili del pagamento dell'imposta con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

I gestori sono tenuti alla rendicontazione nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.

I gestori sono tenuti ad assolvere ai seguenti adempimenti:

- informare i clienti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno
- richiedere il pagamento e rilasciare la quietanza
- richiedere e conservare la documentazione per le esenzioni (esclusi i minori di 14 anni)
- comunicare i pernottamenti a Trentino Riscossioni Spa utilizzando il portale PagoSemplice messo a disposizione da Trentino Riscossioni SpA e raggiungibile al sito: <https://www.pago semplice.trentinoriscossionispa.it>.

### TERMINI DI COMUNICAZIONE

Per le **STRUTTURE RICETTIVE** alberghiere ed extra-alberghiere, ricettive all'aperto, agriturismo e rifugi escursionistici, la comunicazione deve essere presentata:

- entro il 16 maggio per il primo quadrimestre
- entro il 16 settembre per il secondo quadrimestre
- entro il 16 gennaio per il terzo quadrimestre

Analisi • Consulenza • Contabilità • Paghe

Per gli **ALLOGGI AD USO TURISTICO**, la comunicazione deve essere presentata entro il **16 marzo dell'anno successivo** a quello di riferimento per i soggiorni il cui incasso dell'imposta rientra nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre.

Il gestore di più strutture ricettive o alloggi per uso turistico provvede distintamente per ogni struttura/alloggio alle comunicazioni e ai versamenti previsti.

La comunicazione deve essere presentata anche se nei periodi sopra indicati non ci sono stati pernottamenti.

### **RIVERSARE L'IMPOSTA RISCOSSA**

L'imposta è riversata dal gestore della struttura ricettiva e degli alloggi per uso turistico a Trentino Riscossioni S.p.A. **entro il 16 del mese successivo** a quello di comunicazione dei pernottamenti con le seguenti modalità:

- pagamento attraverso SEPA DIRECT DEBIT (addebito sul conto corrente)
- pagamento attraverso BOLLETTINO PAGOPA;
- tutte le modalità previste dal PORTALE PAGOSEMPLICE

QUADRIMESTRE	COMUNICAZIONE ENTRO	RIVERSAMENTO ENTRO
01/01-30/04 I quadrimestre	16/05	16/06
01/05-31/08 II quadrimestre	16/09	16/10
01/09-31/12 III quadrimestre	16/01	16/02

Il gestore di più strutture ricettive provvederà ad effettuare un riversamento per ogni struttura ricettiva

<b><u>ALLOGGI PER USO TURISTICO</u></b>		
PERIODO	COMUNICAZIONE ENTRO	RIVERSAMENTO ENTRO
01/01/n – 31/12/n	16/03/n+1	16/04/n+1

Lo studio rimane a disposizione per eventuali altre informazioni e/o indicazioni.  
Cordialmente

Studio Alb srl